REGOLAMENTO (UE) N. 69/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1],

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli [2], in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2011.

Per la Commissione,
a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

---

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	116,3
	JO	73,2
	MA	61,8
	TN	128,8
	TR	98,6
	ZZ	95,7
0707 00 05	EG	182,1
	JO	82,9
	MA	100,1
	TR	113,0
	ZZ	119,5
0709 90 70	MA	68,4
	TR	130,5
	ZZ	99,5
0709 90 80	EG	66,7
	ZZ	66,7
0805 10 20	AR	41,5
	BR	41,5
	EG	51,7
	MA	54,7
	TN	50,4
	TR	72,2
	ZA	41,5
	ZZ	50,5
0805 20 10	IL	163,3
	MA	75,3
	TR	79,6
	ZZ	106,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	69,9
	IL	93,5
	JM	94,5
	MA	108,5
	PK	51,5
	TR	63,9
	US	79,6
	ZZ	80,2
0805 50 10	AR	45,3
	EG	41,5
	TR	52,6
	UY	45,3
	ZZ	46,2
0808 10 80	BR	55,2
	CA	96,6
	CL	90,0
	CN	131,0
	MK	46,1
	NZ	78,5
	US	123,2
	ZZ	88,7
0808 20 50	CN	49,8
	US	125,5
	ZA	101,1
	ZZ	92,1

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».